

Rinnovo tacito del contratto di garanzia per la copertura R.C. Auto

Con un "ravvedimento operoso" del legislatore in sede di conversione in legge del D.L. 179/2012 torna la tolleranza dei 15 giorni!

di Raffaele Chianca* e Gianluca Fazzolari*

Riferimenti normativi	Bibliografia
Legge 17 dicembre 2012, n. 221, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179; Disegno di legge 3533, Atti della X commissione permanente presso il Senato della Repubblica; D.L. 18 ottobre 2012, n. 179; Legge 7 agosto 2012, n. 135; D.L. 6 luglio 2012, n. 95; Legge 24 marzo 2012, n. 27; D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.	R. Chianca G. Fazzolari "Le frodi assicurative" Sicurezza e Ambiente S.p.A. - Divisione editoriale R. Chianca G. Fazzolari "Il controllo del conducente straniero e comunitario" Maggioli Modigrafica articoli ed approfondimenti tratti da: www.vehicle-documents.it www.vigilaresullastrada.it www.asaps.it

Non molto tempo è trascorso da quando attraverso le pagine del portale Asaps abbiamo brevemente tracciato le novità, e che novità!, per lo più passate sottovoce... quasi non si volesse divulgarle più di tanto, in materia di rinnovo tacito del contratto di garanzia per la copertura R.C. Auto. Oggi torniamo a bomba sull'argomento a seguito dell'intervenuta discussione al Senato della Repubblica nell'ambito della X commissione permanente (industria, commercio e turismo), concernente il disegno di legge n. 3533 di conversione in legge del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, e l'avvenuta conversione con modificazioni dello stesso attraverso la legge 17 dicembre 2012, n.221, in vigore dal 19 dicembre 2012.

Come noto l'articolo 22 del decreto legislativo 179/2012 "misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo", entrato in vigore il 20 ottobre scorso dopo l'articolo 170 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, meglio ai più noto come Codice delle assicurazioni private, ha introdotto l'articolo 170-bis (durata del contratto).

*«Art. 170-bis (Durata del contratto) - 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all'anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell'articolo 170, comma 3.
3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'assicurato».*

La norma, così per come concepita nella sua prima formulazione, derogando a quanto previsto all'art. 1899, comma 1 e 2, del codice civile, ha escluso il rinnovo tacito delle polizze assicurative che, antecedentemente all'entrata in vigore del D.L. in commento, salvo intervenuta disdetta del contraente, prevedeva la nota tolleranza di quindici giorni durante i quali sussisteva la copertura assicurativa pur in assenza del pagamento del premio (art. 1901 c.c.).

Quindi, il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sarà stipulabile per una durata superiore all'anno, e non potrà più essere tacitamente rinnovato ed andrà ad incidere sui contratti di garanzia per la R.C. auto in scadenza dopo il 1° gennaio 2013 non più tacitamente prorogabili, rendendo inapplicabile la tolleranza di 15 giorni per il pagamento del premio. Riguardo alle clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente al 20 ottobre 2012, data di entrata in vigore dell'art. 170-bis, la nullità scatterà dal 1° gennaio 2013.

Come ovvio la norma in commento, passata pressochè in sordina, ha suscitato non poche perplessità tra gli addetti ai lavori dei servizi e corpi di polizia stradale in ordine alla tassatività dell'aspetto legato soprattutto al venir meno della così detta zona grigia di 15 giorni disciplinata dall'art. 1901 del c.c. in cui era possibile giungere al pagamento del premio oltre la scadenza contrattuale prevista.

La formulazione del testo normativo così concepito nella prima stesura non trova, infatti, coordinamento alcuno con l'art. 193 comma 3 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, meglio noto come Nuovo Codice della Strada, che testualmente recita: "La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile."

Fin qui ciò che ci avrebbe aspettato, laddove il neo introdotto articolo 170-bis non fosse stato oggetto di modificazioni in sede di conversione in legge dello strumento legislativo che lo ha partorito!

In una sorta di ravvedimento operoso, nell'ambito della conversione in legge del D.L. 179/2012 che nella sua prima stesura prevedeva la cancellazione dei termini previsti dall'art. 1901 del c.c., si è corsi ai ripari rendendo il comma 1

dell'articolo 170-bis più congruo, e certamente molto più "tollerante" verso l'utenza, andando a reintrodurre la c.d. zona grigia dei 15 giorni di cui all'art. 1901 c.c., pur mantenendo il rigore necessario a fronte dell'improrogabilità tacita del contratto di garanzia per la R.C. Auto alla sua scadenza naturale, impegnando l'impresa di assicurazione a dare avviso al contraente del premio almeno trenta giorni prima dello spirare del termine della garanzia ed imponendole, inoltre, di mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto la garanzia per la R.C. Auto.

«Art. 170-bis - (Durata del contratto) 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza».

Ciò detto il dispositivo di conversione ha di fatto soppresso i commi 2 e 3 del neo introdotto art. 170-bis del Codice delle assicurazioni private, sebbene abbia mantenuto invariati i termini e gli adempimenti previsti dall'art. 22, commi 2 e 3, del Decreto legge 179/2012 nella loro originaria formulazione (*vedi tabelle riassuntive*), significando che ad una prima lettura della norma, non sembra che il comma 2 dell'art. 22 del D.L. 179/2012 possa produrre effetti in quanto riferito ad un comma dell'art. 170-bis soppresso dall'entrata in vigore della legge 221/2012 di conversione con modificazioni del Decreto legge in parola.

Riassumendo:

secondo il contenuto dell'art. 22 prima della conversione in legge con modificazioni e fino al 18.12.2012, ossia in vigenza del D.L. 179/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 un contratto di garanzia per la R.C. Auto, stipulato prima o dopo il 20 ottobre 2012, non poteva essere tacitamente rinnovato.

In vigenza dell'art. 22, così per come convertito con modificazioni in legge 221/2012 ed entrato in vigore il 19.12.2012, che, come più sopra accennato, ha soppresso i commi 2 e 3 del neo introdotto art. 170-bis del Codice delle assicurazioni private mantenendo invariati i termini e gli adempimenti previsti dall'art. 22, commi 2 e 3, del Decreto legge 179/2012 nella loro originaria formulazione (*vedi tabelle riassuntive*), in via squisitamente interpretativa, si ritiene che le "nuove" disposizioni non possano più trovare applicazione per i contratti di garanzia per la R.C. Auto stipulati in data antecedente alla norma così per come modificata in sede di conversione in legge, determinando non poca confusione tra gli addetti ai lavori, salvo ulteriori e poco probabili "ravvedimenti" del legislatore.

Riguardo all'art. 170-bis, la norma così per come concepita e modificata dalla legge di conversione, consentirà ai servizi di polizia stradale di stabilire immediatamente l'eventuale "scopertura" per la R.C. Auto conteggiando, così come accade ancora oggi, i cari vecchi 15 giorni di "proroga" imposti dall'art. 1901 c.c., spirati i quali troverà piena e definitiva applicazione l'art. 193 del C.d.S. laddove l'utente non sia in grado di dimostrare un'effettiva ed efficace garanzia assicurativa in essere.

Secondo la nuova formulazione dell'art. 170-bis per come convertito in legge:

- ✓ Il contratto di garanzia per la R.C. Auto ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato;
- ✓ l'impresa di assicurazione ha l'obbligo di avvisare il contraente del premio almeno trenta giorni prima dello spirare del termine della garanzia;
- ✓ l'impresa di assicurazione ha l'obbligo di mantenere operante la garanzia per la R.C. Auto, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto;
- ✓ il contraente di un contratto di garanzia per la R.C. Auto, potrà beneficiare della "tolleranza" di 15 giorni prevista ex art. 1901 c.c.;
- ✓ decorsi i 15 giorni previsti ex art. 1901 c.c., qualora il contraente non attivi una nuova polizza di garanzia per la R.C. Auto sarà passibile delle sanzioni previste dall'art. 193 del vigente C.d.S.

Molto probabilmente, e soprattutto alla luce del ravvedimento operoso praticato dal legislatore in sede di conversione in legge, sebbene si registrino le perplessità più sopra espresse, per l'utenza l'art.170-bis sarà certamente il male minore riguardo a tutte le modifiche introdotte e/o in corso d'opera afferenti il mondo della R.C. Auto, e certamente stimolerà la concorrenza tra le imprese e, auspichiamo, andrà a favorire il mercato assicurativo con costi più bassi, escludendo eventuali dimenticanze da parte dei contraenti riguardo al rinnovo della garanzia R.C. Auto, in quanto di primario interesse per l'impresa assicuratrice - per altro stabilito per legge!- dare avviso ad essi almeno trenta giorni prima dello spirare del termine della garanzia.

Tabella comparativa tra testo originario e testo convertito in legge con modificazioni

Art. 170-bis nella prima formulazione in vigore fino al 18.12.2012	Art. 170-bis così per come convertito in legge in vigore dal 19.12.2012
<i>1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all'anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo</i>	<i>1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può</i>

comma, del codice civile.

essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell'articolo 170, comma 3.

2. Soppresso in sede di conversione in legge.

3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'assicurato.

3. Soppresso in sede di conversione in legge.

Tabella comparativa tra testo originario e testo convertito in legge con modificazioni

Art. 22, comma 2, nella prima formulazione in vigore fino al 18.12.2012	Art. 22, comma 2, così per come convertito in legge in vigore dal 19.12.2012
2. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 170-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013.	2. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 170-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013.
3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto con clausola di tacito rinnovo, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l'esercizio della facoltà di disdetta del contratto.	3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto con clausola di tacito rinnovo, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l'esercizio della facoltà di disdetta del contratto.

Comunque sia, da addetti ai lavori, teniamo alta la guardia e stiamo a vedere che succede... Buona fortuna a tutti!

*Consiglieri Nazionali Asaps



Per tutto il resto e molto altro ancora, arriverci sulle pagine del manuale a nostra firma: "Le frodi assicurative" edizione 2013, offerto in omaggio a tutti i soci Asaps.